



COMUNE DI USMATE VELATE
Provincia di Monza e della Brianza
Corso Italia n. 22
20040 USMATE VELATE
Cod.Fisc.01482570155

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 29/09/2010
In pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal 7/10/2010 al 21/10/2010

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 79 del 19.12.2002 -ABROGATO)

INDICE

Capitolo I - Disposizioni generali e del Consiglio Comunale

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Organi del Comune
- Art. 3 - Modalità di nomina e stato giuridico degli Amministratori
- Art. 4 - Entrata in carica dei Consiglieri
- Art. 5 - Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale e linee programmatiche
- Art. 5 bis - Presidenza – compiti e poteri del Presidente
- Art. 6 - Funzioni del Consiglio Comunale e Delibere
- Art. 7 - Mancata ratifica delle delibere di Giunta Comunale
- Art. 8 - Sedute del Consiglio Comunale
- Art. 9 - Sedute fuori della sede comunale
- Art. 10 - Pubblicità delle sedute
- Art. 11 - Servizio d'ordine durante le sedute
- Art. 12 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 13 - Data e orario delle sedute del Consiglio Comunale
- Art. 14 - Discussione di argomenti già trattati
- Art. 15 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 16 - Domicilio eletto dal Consigliere
- Art. 17 - Consegna degli avvisi di convocazione
- Art. 18 - Pubblicazione dell'ordine del giorno
- Art. 19 - Lettura ed approvazione degli argomenti trattati
- Art. 20 - Inversione dell'ordine del giorno
- Art. 21 - Deposito delle pratiche
- Art. 22 - Resoconto delle sedute consiliari
- Art. 23 - Diritti dei Consiglieri
- Art. 24 - Registrazione delle sedute
- Art. 25 - Adempimenti prima della seduta
- Art. 26 - Seduta deserta
- Art. 27 - Seduta di seconda convocazione

Capitolo II - Del Sindaco

- Art. 28 - Funzioni del Sindaco
- Art. 29 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari
- Art. 30 - Cumulo d'indennità

Capitolo III - Della disciplina

- Art. 31 - Validità della seduta
- Art. 32 - Comportamento del pubblico
- Art. 33 - Dichiarazioni del Presidente
- Art. 34 - Comunicazioni del Presidente
- Art. 35 - Svolgimento dei lavori consiliari
- Art. 36 - Emendamenti
- Art. 37 - Argomenti non esauriti
- Art. 38 - Fatto personale
- Art. 39 - Mozione d'Ordine
- Art. 40 - Presentazione degli ordini del giorno
- Art. 41 - Chiusura della discussione

Capitolo IV - Delle votazioni

- Art. 42 - Modalità delle votazioni
- Art. 43 - Votazione per appello nominale
- Art. 44 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 45 - Comportamento dei Consiglieri durante la votazione
- Art. 46 - Votazioni riguardanti persone
- Art. 47 - Votazioni per componenti effettivi e supplenti
- Art. 48 - Astensioni e dichiarazione di voto
- Art. 49 - Votazioni di ballottaggio

Capitolo V - Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 50 - Poteri dei Consiglieri
- Art. 51 - Delle interrogazioni
- Art. 52 - Risposta alle interrogazioni
- Art. 53 - Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 54 - Delle interpellanze
- Art. 55 - Dichiarazione dell'interpellante
- Art. 56 - Numero e limiti di interrogazioni e di interpellanze da svolgersi
- Art. 57 - Delle mozioni
- Art. 58 - Abbinamento di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni
- Art. 59 - Firma di Ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, ecc.
- Art. 60 - Voto contrario a proposta del Sindaco e/o Giunta Comunale
- Art. 61 - Mozioni di sfiducia
- Art. 62 - Decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale
- Art. 63 - Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
- Art. 64 - Vacanza del seggio di Consigliere
- Art. 65 - Commissioni consiliari d'inchiesta, controllo, indagine, studio
- Art. 66 - Integrazione delle Commissioni Consiliari

Capitolo VI - Della verbalizzazione

- Art. 67 - La verbalizzazione
- Art. 68 - Verbale delle sedute segrete
- Art. 69 - Funzione del Segretario Comunale
- Art. 70 - Pubblicazione dei provvedimenti adottati
- Art. 71 - Custodia delle deliberazioni
- Art. 72 - Indice delle deliberazioni

Capitolo VII - Disposizioni finali

- Art. 73 - Celebrazione d'eventi e commemorazioni
- Art. 74 - Rinvio alle norme di legge

Capitolo I - Disposizioni generali e del Consiglio Comunale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento – da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati – disciplina:
 - a) il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) la presentazione e la discussione delle varie proposte;
 - c) il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - d) l'organizzazione interna della struttura del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) La Giunta Comunale;
 - c) Il Sindaco.
 - d) Il Presidente del Consiglio

Art. 3 - Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori

1. La Legge dello Stato disciplina:
 - a) l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
 - b) la durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
 - c) il numero dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - d) la posizione giuridica degli amministratori;
 - e) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - f) le modalità per la nomina della Giunta Comunale;
 - g) la procedura dei ricorsi;
 - h) le indennità e il diritto a eventuali aspettative spettanti ai Consiglieri.

Art. 4 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

Art. 5 - Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale e linee programmatiche

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. In caso d'inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.
3. La convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale e la presidenza spettano al Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese: ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. La presentazione in Consiglio Comunale delle linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, deve avvenire non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dall'insediamento del Consiglio Comunale. Il documento programmatico deve essere posto a disposizione dei Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione del Consiglio Comunale.
6. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione d'emendamenti, che devono essere messi ai voti prima della votazione finale dell'intero documento.
7. Il Sindaco può presentare le linee programmatiche in Consiglio Comunale nella seduta di cui al 1° comma, in tal caso le votazioni degli emendamenti e dell'intero documento sono rinviate ad un successivo Consiglio Comunale, convocato in data non anteriore ai 10 (dieci) giorni.
8. Nelle sedute di cui ai precedenti commi, il Sindaco comunica il giorno della settimana in cui di norma si effettueranno le sedute del Consiglio Comunale.
9. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 5 bis - Presidenza – compiti e poteri del Presidente

La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza della seduta è assunta dal Sindaco.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo statuto.

Le sue funzioni sono le seguenti:

1. presiedere il Consiglio Comunale per far rispettare il Regolamento del Consiglio Comunale;
2. esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
3. firmare i verbali del Consiglio Comunale;
4. convocare il Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco inserendo all'ordine del giorno gli argomenti stabiliti dal Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri, in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, purchè di competenza consiliare;
5. assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
6. partecipare alla conferenza dei capi-gruppo consiliari.

Il Presidente del Consiglio, nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere coadiuvato dal Sindaco e dagli assessori competenti in materia. Il Sindaco ha la facoltà di intervenire in ogni momento e su ogni punto all'ordine del giorno, di rispondere a interrogazioni e ad interpellanze e di effettuare le comunicazioni.

La nomina a Presidente del Consiglio Comunale non consente l'attribuzione al medesimo soggetto di altre deleghe da parte del Sindaco.

Art. 6 - Funzioni del Consiglio Comunale e delibere

1. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.
2. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 42 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta Comunale) salvo le deliberazioni che riguardino le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale nei 60 (sessanta) giorni successivi alla loro adozione.

Art. 7 - Mancata ratifica delle delibere di Giunta Comunale

1. In caso di mancata ratifica delle delibere di Giunta, rimangono salvi – sino alla data della mancata approvazione – i provvedimenti adottati, salvo quanto previsto al quarto comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 8 - Sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. La Giunta può disporre con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, che la seduta consiliare si svolga in altra sede.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la seduta è possibile sempre che ne sia assicurato il regolare svolgimento e il normale accesso al pubblico.
4. Allorché sono trattati argomenti che riguardano persone, la seduta del Consiglio Comunale deve essere segreta e vi possono partecipare solo i componenti del Consiglio compreso il Segretario e l'eventuale sostituto di cui al secondo comma dell'art. 67.
5. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati temi siano trattati in seduta segreta o in Conferenza dei Capigruppo.

Art. 9 - Sedute fuori della sede comunale

1. Per le sedute fuori della sede comunale, il Sindaco deve comunicarne notizia alla cittadinanza almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonché sui giornali di maggiore diffusione locale e attraverso altri mezzi d'informazione.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 8.

Art. 11 - Servizio d'ordine durante le sedute

1. Durante le sedute consiliari può essere previsto idoneo servizio d'ordine e di vigilanza tanto all'interno quanto all'esterno della sala consiliare, come pure nelle adiacenze del palazzo comunale.

Art. 12 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco che predisporre l'ordine del giorno o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, in tale ultimo caso la seduta deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 (tre) giorni. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore, purchè non cadano in giornata festiva.

Art. 13 - Data e orario delle sedute del Consiglio Comunale

1. La data e l'orario delle sedute del Consiglio Comunale sono decise dal Presidente del Consiglio.
2. La data della convocazione deve essere stabilita in modo che gli avvisi ai Consiglieri siano recapitati nei termini stabiliti dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 14 - Discussione di argomenti già trattati

1. Non può essere messo all'ordine del giorno e discusso in Consiglio Comunale un argomento già trattato e conclusosi con atto deliberativo.
2. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso solo dopo che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dal primo provvedimento.

Art. 15 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Nessun argomento può essere trattato in Consiglio Comunale se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Art. 16 - Domicilio eletto dal Consigliere

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 - Consegna degli avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti la questione da trattare, da recapitare a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune nei termini di cui all'art. 12, il recapito deve risultare da idonea ricevuta.
2. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi entro i 3 (tre) giorni successivi alla prima.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

Art. 18 - Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio entro il termine già previsto per la notifica degli avvisi di convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 19 - Lettura ed approvazione degli argomenti trattati

1. Al termine dei lavori del Consiglio Comunale viene data lettura dell'oggetto dei provvedimenti adottati nella seduta e delle votazioni riportate, al fine di verificarne la correttezza.

Art. 20 - Inversione dell'ordine del giorno

1. Il Consiglio Comunale può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con votazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.
2. La proposta d'inversione può essere avanzata anche da un solo Consigliere, con adeguata motivazione.

Art. 21 - Deposito delle pratiche

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare in Consiglio Comunale deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 4 (quattro) giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie – fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla Legge -, almeno 2 (due) giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 (dodici) ore prima nel caso d'eccezionale urgenza.
2. Ogni Consigliere può prendere visione della documentazione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a comunicare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza; non possono però dare copie o estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate.
4. I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che sono messe a loro disposizione, ma possono richiederne fotocopia all'Ufficio Segreteria.

Art. 22 – Resoconto delle sedute consiliari

1. A disposizione dei Consiglieri è depositata, presso la Segreteria comunale, una copia del resoconto delle sedute consiliari (su supporto audio informatico). I Consiglieri ne possono richiedere copia con esclusione di qualsiasi pagamento.

Art. 23 - Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, in orari prefissati, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
2. Per ottenere le informazioni riservate, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco o suo delegato, che può essere negata con provvedimento motivato.

Art. 24 - Registrazione delle sedute

1. Salvo casi fortuiti o di forza maggiore, le sedute consiliari vengono registrate dall'impianto di registrazione che riporta su supporto audioinformatico la discussione avvenuta su tutti gli argomenti trattati.

Art. 25 - Adempimenti prima della seduta

1. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente del Consiglio ne accerta la validità.
2. A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei Consiglieri e, qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune – numero necessario per la validità della seduta -, dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli, altri appelli.
3. Trascorsa un'ora, da quella fissata per l'inizio della seduta, senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta.

Art. 26 - Seduta deserta

1. Quando la seduta va deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

Art. 27 - Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso.
2. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
3. La seduta per la seconda convocazione deve essere indetta con avvisi scritti e consegnati ai Consiglieri con gli stessi modalità e termini di cui all'art. 17.
4. La data e l'ora della seduta di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio sentiti i Consiglieri presenti.
5. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno dell'eventuale seconda, l'avviso per quest'ultima, qualora si rendesse necessaria, è inviato ai soli Consiglieri assenti.

Capitolo II - Del Sindaco

Art. 28 - Funzioni del Sindaco

Il Sindaco provvede a tutti gli adempimenti richiesti dal presente Regolamento con esclusione di quelli assegnati espressamente al Presidente del Consiglio e, in modo particolare a:

- a) garantire i diritti delle opposizioni;
- b) convocare la Conferenza dei Capigruppo consiliari.

Art. 29 - Conferenza dei Capigruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è organismo consultivo del Sindaco e concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento del Consiglio Comunale. Alla Conferenza partecipa il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza, prima di proporli all'iscrizione all'ordine del giorno.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa demandate dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale con specifici incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio Comunale dal Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso o da un suo delegato.
5. La Conferenza dei Capigruppo deve essere convocata anche su richiesta motivata dei Capigruppo rappresentanti almeno un quarto dei Consiglieri assegnati.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Delle riunioni della conferenza viene redatto un verbale, nella forma di resoconto sommario.
8. Su argomenti di particolare rilevanza dovranno essere messi a disposizione i documenti necessari per un proficuo svolgimento dei lavori.

Art. 30 - Cumulo d'indennità

Agli amministratori e al Presidente del Consiglio che percepiscono l'indennità di funzione non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni consiliari. Spetta invece il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.

Capitolo III - Della disciplina

Art. 31 - Validità della seduta

1. Accertata la presenza del numero legale previsto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco.
3. Per la validità delle sedute in seconda convocazione occorre il quorum di cui all'art. 27.

Art. 32 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico può accedere nel settore apposito, ove è vietato portare armi, bastoni e simili e non ha diritto di parola.
2. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario Comunale, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di Legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati, incaricati di speciali mansioni, l'addetto alle registrazioni e altre persone eventualmente invitate.
3. In caso di disordini e/o tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi ne è causa e ciò indipendentemente da eventuali conseguenze penali a carico del responsabile.

Art. 33 - Dichiarazioni del Presidente

1. Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio Comunale eventuali comunicazioni, che complessivamente non possono superare la durata di 15 (quindici) minuti.

Art. 34 - Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non può aver luogo alcuna discussione né si può procedere a deliberazione.
2. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che vengono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 35 – Svolgimento dei lavori consiliari

1. Nel dibattito devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri comunali. Nel caso in cui ciò si verifichi, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dibattito e/o controversia, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
2. Gli argomenti vengono trattati secondo la sequenza con cui sono riportati nell'ordine del giorno. La stessa può essere modificata su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere comunale. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accolta, diversamente, decide l'assemblea con votazione a maggioranza dei presenti.
3. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente, dal Sindaco, dall'Assessore o dal Consigliere comunale, relatore o proponente. Tutto il materiale istruttorio, se depositato entro i termini previsti dal presente Regolamento, viene dato per letto.
4. Conclusa l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, vengono letti e votati gli eventuali emendamenti, presentati entro i termini di cui al comma 1 dell'art. 36. Al termine di tale operazione si prosegue con la discussione dell'argomento.
5. Se nessuno domanda la parola, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri comunali alla discussione, la proposta viene messa ai voti; in caso contrario si procede con gli interventi.
6. I Consiglieri comunali che intendono intervenire devono prenotarsi. Qualora gli stessi non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere comunale e gli può togliere la parola se lo stesso persiste nel divagare.
8. Il Presidente concede la parola ai singoli Consiglieri Comunali una sola volta e rispettando l'ordine temporale delle prenotazioni. I singoli interventi non possono eccedere i cinque minuti, ad esclusione del Capogruppo, o suo delegato, il cui intervento non può comunque eccedere i quindici minuti. I Consiglieri possono scambiare fra di loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente.
9. L'intervento iniziale a disposizione del Capogruppo, o suo delegato, non può eccedere i trenta minuti per la trattazione dei seguenti argomenti:
 - a) Bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) Statuto e Regolamenti;
 - c) P.G.T. e sue Varianti
 - d) linee programmatiche di mandato.
10. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva. E' ammesso che un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seconda convocazione senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.
11. Il Presidente richiama il Consigliere comunale che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi oppure lo invita a concludere nel caso venga superato il termine assegnato per l'intervento. Può interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento e/o ai termini di durata dallo stesso stabiliti ovvero, togliergli la parola, se dopo un invito il Consigliere comunale persiste nel suo atteggiamento.
12. Finito il primo giro degli interventi dei Consiglieri comunali, Il Presidente concede la parola al relatore per la replica. Terminata la replica, il Presidente concede la parola ai Capogruppo consiliari per il secondo giro di interventi che non possono eccedere i cinque minuti.
Chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per gruppo e per la durata non superiore per ciascuno a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto di intervenire, con gli stessi limiti di tempo, per precisare la propria posizione
13. Quando il Consiglio comunale è chiamato a votazioni segrete, il Presidente sceglie tra i Consiglieri comunali tre scrutatori, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei risultati.

Art. 36 - Emendamenti

1. Gli emendamenti devono essere presentati, entro e non oltre le ore 9,30 del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale, presso l'Ufficio Segreteria.
2. Il Presidente, qualora gli emendamenti implicino un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, acquisisce i prescritti pareri tecnici, contabili, di legittimità e dell'attestazione della copertura finanziaria.
3. Fino alla dichiarazione di voto, possono essere presentati emendamenti per correggere errori formali. E' competenza del Presidente assistito dal Segretario Comunale, respingere emendamenti non conformi al presente comma.
4. L'emendamento, dopo essere stato letto dal Consigliere proponente viene messo ai voti ed è recepito se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali.
Se gli emendamenti sono più di uno, la precedenza nella lettura è determinata dall'ordine di presentazione.
5. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
6. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.
7. Relativamente alle modalità di presentazione degli emendamenti in materia di approvazione del Bilancio di Previsione, si rinvia a quanto specificamente stabilito nel Regolamento di contabilità comunale.

Art. 37 - Argomenti non esauriti

1. Se la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno non viene esaurita, è consentita la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione, senza l'emissione d'altro avviso bastando la dichiarazione del Presidente che confermi il rinvio al giorno indicato nell'avviso originario. I Consiglieri assenti dovranno essere avvisati anche telefonicamente o con altri mezzi celeri d'informazione.

Art. 38 - Fatto personale

1. Sussiste fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve chiarire in cosa consiste il fatto personale avendo a disposizione non più di cinque minuti per l'intervento.

Art. 39 - Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di Legge o di Regolamento, ovvero il rilievo sul modo col quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
2. Il Consigliere che chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.
3. Sulla Mozione d'ordine decide il Presidente del Consiglio.
4. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere proponente, la decisione spetta al Consiglio Comunale occorrendo il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 40 - Presentazione degli ordini del giorno

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno su materie di competenza del Consiglio Comunale che devono essere motivati e consegnati al Presidente del Consiglio, il quale ne può disporre l'immediata discussione da parte del Consiglio Comunale oppure, sentito il Sindaco, l'iscrizione all'ordine del giorno di un successivo Consiglio Comunale.
2. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dall'ordine di presentazione.

Art. 41- Chiusura della discussione

1. Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei Consiglieri iscritti a parlare.
2. La chiusura della discussione è dichiarata dal Presidente del Consiglio.

Capitolo IV - Delle votazioni

Art. 42 - Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per scheda segreta.
2. La modalità di votazione è stabilita dal Presidente del Consiglio quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta.
3. Il Consiglio Comunale, su richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può decidere una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

Art. 43 - Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale si risponde "sì" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.
2. L'appello viene fatto dal Segretario Comunale seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri.

Art. 44 - Votazione a scrutinio segreto

1. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – effettuabili nei soli casi previsti dalla Legge – il Presidente indica tre Consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve far parte dell'opposizione.
2. La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni Consigliere.

Art. 45 - Comportamento dei Consiglieri durante la votazione

1. Durante la votazione a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Art. 46 - Votazioni riguardanti persone

1. Le votazioni riguardanti persone o nomine di Commissioni si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 47 - Votazioni per componenti effettivi e supplenti

1. Quando le Commissioni sono composte da membri effettivi e membri supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Art. 48 - Astensioni e dichiarazioni di voto

1. Il Consigliere che intenda astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.
2. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Prima che si dia inizio alla votazione, un solo Consigliere per ogni gruppo consiliare può effettuare la dichiarazione di voto.
4. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i 5 (cinque) minuti.

Art. 49 - Votazioni di ballottaggio

1. Nelle votazioni riguardanti persone, qualora nessuno abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.
2. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla Legge e si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

Capitolo V - Delle interrogazioni, interpellanze, mozioni

Art. 50 - Poteri dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non si possono discutere interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il piano generale e sue varianti.

Art. 51 - Delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nel rivolgere una domanda circa la veridicità di un fatto, se di esso l'Amministrazione Comunale ne sia a conoscenza e, se del caso, la stessa abbia adottato o stia per adottare provvedimenti conseguenti.
2. L'interrogazione, in ordine di data di presentazione, è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare non ancora convocata.
3. Quando l'interrogazione ha carattere di urgenza debitamente motivata e viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora disponga degli elementi necessari, può decidere che la stessa sia immediatamente discussa. In caso contrario il Presidente si riserva di inoltrare risposta scritta all'interrogante entro 5 (cinque) giorni da quello di presentazione da parte del Sindaco o dell'assessore competente.

Art. 52 - Risposta alle interrogazioni

1. L'esecutivo (Sindaco e Giunta Comunale) risponde entro 10 (dieci) giorni alla interrogazione e, in genere, ad istanze presentate dai Consiglieri che espressamente chiedono risposta scritta senza iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. La richiesta dell'interrogante, rivolta al Presidente deve essere scritta, sottoscritta e debitamente motivata.

Art. 53 - Svolgimento delle interrogazioni

1. All'inizio di seduta, il Presidente invita il proponente a dare lettura dell'interrogazione e dà risposta al quesito.
2. La risposta all'interrogazione può dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o non sia soddisfatto.
3. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può superare la durata di 5 (cinque) minuti.
4. Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente in aula al momento della trattazione del punto, che sarà posto all'ordine del giorno nella seduta successiva.

Art. 54 - Delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda di chiarimento rivolta all'Amministrazione Comunale sui motivi e sugli intendimenti ispiratori di una determinata operazione.
2. L'interpellanza deve essere presentata al Presidente dal Consigliere per iscritto.
3. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare non ancora convocata, secondo la data di presentazione.

Art. 55 - Dichiarazione dell'interpellante

1. Dopo le spiegazioni date dal Presidente in Consiglio Comunale, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non sia soddisfatto.
2. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.
3. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, lo può fare qualsiasi altro Consigliere limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Art. 56 - Numero e limiti delle interrogazioni e delle interpellanze da svolgersi

1. Nella stessa seduta consiliare, ogni Consigliere può presentare un massimo di due interrogazioni o interpellanze: i Capigruppo consiliari ne possono svolgere due ciascuno.
2. Il limite massimo complessivo per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze è di un'ora, trascorsa la quale il Presidente fa concludere la discussione su quella al momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 57 - Delle mozioni

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale su materie di competenza.
2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno dalla prima adunanza consiliare non ancora convocata, secondo la data di presentazione.
3. Nessun Gruppo Consiliare o Consigliere può svolgere più di 2 (due) mozioni nella stessa seduta.
4. Sulle mozioni possono essere presentati in aula emendamenti: questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
5. La discussione e la votazione sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 58 - Abbinamento d'interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi possono essere abbinate su decisione del Presidente.

Art. 59 - Firma di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, ecc.

1. Ogni Consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri, agli effetti della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.
2. Qualora, al momento della discussione, il primo firmatario non fosse presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Art. 60 - Voto contrario a proposta del Sindaco e/o della Giunta Comunale

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta del Sindaco e/o della giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 61 - Mozioni di sfiducia

1. Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco.
2. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di Consiglieri pari almeno ai 2/5 (due su cinque) di quelli assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione.
4. Qualora una mozione di sfiducia – da votarsi per appello nominale – riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

Art. 62 - Decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale

1. Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio Comunale viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla Legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per l'elezione del nuovo esecutivo.

Art. 63 - Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Fino alle elezioni di cui al precedente comma, le funzioni di Sindaco sono svolte da chi riveste la carica di Vicesindaco.

Art. 64 - Vacanza del seggio di Consigliere

1. Il seggio di Consigliere Comunale che, durante il quinquennio, diventa vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 65 - Commissioni consiliari d'inchiesta, controllo, indagine, studio

1. Il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire Commissioni consiliari d'inchiesta, controllo, indagine e studio.
2. Le Commissioni di cui al comma precedente sono composte di 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) di maggioranza e 2 (due) di minoranza.
3. La Commissione nomina, nel proprio seno, il Presidente, che deve appartenere alla minoranza quando trattasi di Commissioni che esercitano controlli sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
4. La Commissione deve ultimare i lavori e presentare al Consiglio Comunale le sue conclusioni, per i conseguenti provvedimenti, entro le date stabilite dalla delibera d'istituzione.

Art. 66 - Integrazione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, quando i temi e le materie su cui devono lavorare richiedono competenze tecniche, possono essere coadiuvate da consulenti qualificati anche esterni all'Amministrazione Comunale.
2. I consulenti esterni possono eccedere il numero di 2 (due) e non hanno alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.
3. I membri delle Commissioni possono chiedere la collaborazione dei Responsabili degli uffici comunali e del Segretario comunale ed hanno diritto d'accesso agli atti pertinenti all'indagine da svolgere.

Capitolo VI - Della verbalizzazione**Art. 67 - La verbalizzazione**

1. Il Segretario Comunale assiste alle sedute del Consiglio Comunale per espletare le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla Legge, compresa la verbalizzazione delle deliberazioni adottate.
2. Nei casi d'assenza, d'impedimento o d'incompatibilità previsti dalla Legge, le funzioni di Segretario, qualora nella pianta organica non sia previsto il ruolo di Vice Segretario, sono assunte dal funzionario supplente. In assenza di tale funzionario, le funzioni di Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane.

Art. 68 - Verbale delle sedute segrete

1. I verbali delle sedute segrete devono essere rilegati e conservati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione "seduta segreta".

Art. 69 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede, dopo che sia stato dichiarato e verbalizzato l'esito della votazione.
3. Nei casi di contestazione, le schede, previa verbalizzazione, vanno conservate in plico sigillato per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Art. 70 - Pubblicazione dei provvedimenti adottati

1. Entro i 7 (sette) giorni non festivi successivi alla seduta consiliare, il Segretario fa pubblicare all'Albo Pretorio del Comune i provvedimenti adottati dal Consiglio, con i dati delle votazioni e le dichiarazioni di voto.

Art. 71 - Custodia delle deliberazioni

1. Il Segretario Comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio Comunale.

Art. 72 - Indice delle deliberazioni

1. I provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, unitamente ai resoconti registrati su supporto audioinformatico, vengono a fine d'ogni anno raccolti in volumi rilegati e in appositi raccoglitori.
2. Ogni volume e ogni raccoglitore deve essere munito di un indice cronologico.

Capitolo VII - Disposizioni finali

Art. 73 - Celebrazione d'eventi e commemorazioni

1. A ciascun Consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione d'eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e d'interesse generale.
2. Le celebrazioni e le commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 10 (dieci) minuti.

Art. 74 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Comunale, alle disposizioni di Legge vigenti in materia, nonché a quelle che, in casi speciali, possono adottare il Sindaco e il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari, il cui parere non è peraltro vincolante.